

# Unioni e convivenze: apertura a nuovi modelli

di **Massimiliano Arena**

**L**a legge 76 del 20 maggio 2016 (pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 118 del 21 maggio) ha recepito il testo noto come Ddl Cirinnà, dal nome della sua relatrice, la senatrice Monica Cirinnà. L'approvazione di questa normativa arriva dopo che la giurisprudenza, a livello europeo e nazionale, era già intervenuta in argomento "aprendo" diverse porte. Per questo, mentre la parte dell'e-book dedicata alle domande e alle risposte si basa questa volta sulla formula delle "frequently asked questions", cioè dei quesiti più frequenti, il testo introduttivo è in buona parte dedicato alla evoluzione giurisprudenziale della materia.

## «Lo chiede l'Europa»

L'Italia fa parte di un contesto giuridico europeo e gode di un sistema di ratifica delle convenzioni internazionali inerenti ai diritti inviolabili dell'uomo; pertanto il nostro Paese è tenuto anche a conformarsi giuridicamente alle mutazioni sociali e culturali, che spesso sono più rapide dei cambiamenti normativi, della prassi e della giurisprudenza. D'altronde, l'Italia aveva già ricevuto una serie di richiami e di condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), che da tempo aveva focalizzato la propria attenzione sulla mancata applicazione dell'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo («ogni persona ha diritto al rispetto della

propria vita privata e familiare»). Infatti, nel luglio 2015, con la decisione "Oliari e altri" contro Italia, la Cedu aveva condannato il nostro Governo sulla scorta del ricorso proposto da tre coppie di persone dello stesso sesso che si erano viste negare le pubblicazioni dall'ufficiale di stato civile del Comune, ex articolo 98 del Codice civile (articolo che lascia discrezionalità all'ufficiale di stato civile, laddove ravvisi motivi ostativi alla pubblicazione, imponendo il solo onere di motivare detto rifiuto).

Sulla spinta delle stesse coppie che avevano adito la Cedu, in precedenza il Tribunale di Venezia e la Corte di appello di Trento si erano rivolte alla Corte costituzionale, sollevando la non manifesta infondatezza sulla base di una violazione degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del Codice civile. La Corte aveva rigettato la questione con ordinanza 138/2010. In ossequio a questo orientamento costituzionale, tutte le successive richieste di pubblicazioni agli ufficiali di stato civile furono rigettate, così come le richieste di trascrizione di matrimoni omosessuali contratti all'estero. Anche la Cassazione si allineava al filone della ordinanza 138/2010, con la sentenza 2400/2015, secondo cui sia l'articolo 12 della Convenzione europea sia l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, detta anche Carta di Nizza, lasciano al legislatore nazionale un margine di discrezionalità nella scelta delle forme e della



ne degli articoli del Codice civile riferiti agli alimenti, alla successione e alla pensione di reversibilità, estesa anche alle coppie del medesimo sesso.

La legge consente ai conviventi di disciplinare in via programmatica i loro rapporti patrimoniali mediante la sottoscrizione di un contratto che, in linea con le elaborazioni sinora compiute dal notariato in materia, è definito “contratto di convivenza”.

### **Notai e avvocati vigilano sulla conformità**

*Il contratto di convivenza è redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o*

*scrittura privata, e con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

*Per garantirne l'opponibilità a terzi il professionista, che autentica o riceve l'atto, deve provvedere, entro dieci giorni, a trasmettere copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi, per l'iscrizione all'anagrafe a norma del regolamento di cui al Dpr 223/1989. Nei quesiti e nelle risposte che seguono, sono approfonditi i punti salienti della nuova normativa e gli aspetti più pratici.*

© RIPRODUZIONE RISERVATA